

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, ARGIROFFI, BUFALINI, CARUCCI, CATALANO, CHIAROMONTE, CIPOLLA, D'ANGELOSANTE, DI VITTORIO BERTI** Baldina, **FERMARIELLO, GUANTI, ILLUMINATI, LI CAUSI, LUGNANO, MACCARRONE** Pietro, **MAGNO, PAPA, PERNA, PETRONE, PIRASTU, POERIO, RENDA, ROMANO, SOTGIU, STEFANELLI e TROPEANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1970

Nome sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI.

1. — È convinzione ormai largamente diffusa che debba considerarsi concluso un ciclo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Il fatto reale ormai inconfutabile è l'impossibilità di considerare l'intervento nel Mezzogiorno come un intervento « straordinario ». Il rifiuto ad affrontare il problema del Mezzogiorno attraverso la riforma della struttura economica nazionale ha inevitabilmente condotto ad una serie di bilanci negativi che periodicamente sono stati ripetuti sulle condizioni del Mezzogiorno. La storia della politica meridionalista dei Governi che si sono succeduti dopo il 1950 è fatta di un insieme di annunci di svolte e di bilanci spesso sconsolati, quando non si voglia tener conto della pura e semplice propaganda elettorale.

Al convincimento della necessità di una svolta nella politica meridionalista non si arriva soltanto attraverso la constatazione quantitativa dei risultati di venti anni di politica governativa. Gli avvenimenti di que-

sti ultimi anni hanno messo in luce le tare profonde dell'espansione monopolistica in tutto il paese e l'ampiezza delle contraddizioni che impediscono perfino il mantenimento di tassi accettabili di sviluppo per l'intero sistema economico.

È andato apparendo sempre più chiaro che la questione meridionale non può in alcun modo essere considerata come il frutto di un divario quantitativo di sviluppo, da correggere con qualche espediente tecnico, ma una caratteristica intrinseca dell'evoluzione economica dell'intero paese, le cui conseguenze non colpiscono soltanto il Mezzogiorno ma l'intero sviluppo economico italiano.

È per questi motivi che la nuova maggiore consapevolezza della questione meridionale come questione nazionale si è andata facendo strada insieme con l'avanzare della politica di riforme e di programmazione, sotto la spinta diretta delle lotte di grandi masse operaie e contadine, e di movimenti di popolo meridionale riconducibili anche essi sotto questo segno.

Nello stesso tempo la istituzione delle regioni ha portato in primo piano i protagonisti potenziali della politica di programmazione, provocando una contraddizione immediata con il sistema dell'intervento straordinario diretto dal centro.

Naturalmente ciò non significa che la necessità di un mutamento di indirizzo sia ormai universalmente riconosciuta e che a questo si possa andare senza scosse. Intendiamo dire soltanto che esistono condizioni perchè l'attacco contro il vecchio indirizzo centralizzatore dell'intervento straordinario venga condotto con possibilità di successo, da più parti, in collegamento con movimenti reali nel paese e con una elaborazione culturale più aggiornata e consapevole.

Con il presente disegno di legge il gruppo comunista intende dare un contributo al dibattito parlamentare sull'intervento nel Mezzogiorno. La scadenza dei finanziamenti della Cassa è un fatto che aggiunge nuova gravità alla situazione. Non si può nemmeno accettare una discussione che si limiti al rifinanziamento della Cassa, accantonando i problemi di fondo, che inevitabilmente si riproporrebbero con urgenza anche maggiore.

Oltre ad affrontare il problema urgente del rifinanziamento è quindi nostro intendimento sottoporre al confronto con le altre forze politiche una proposta elaborata sull'organizzazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che la nostra proposta va inquadrata in una più ampia cornice politica, quella della politica di riforme e di programmazione, che costituisce, per così dire, il merito della politica di intervento pubblico nel Mezzogiorno. La nostra proposta intende raffigurare un meccanismo di intervento fondato su uno sviluppo della partecipazione delle regioni e nello stesso tempo fortemente raccordato alla programmazione nazionale.

2. — Nel titolo I si propongono così le norme che riguardano il Mezzogiorno nella programmazione nazionale. Il programma nazionale dovrà evidenziare gli obiettivi di occupazione, di trasformazione delle strut-

ture agricole, di investimenti industriali ed infrastrutturali. Non è un particolare piano meridionale che si propone, ma un evidenziamento puntuale degli obiettivi che l'intera programmazione nazionale si propone per il Mezzogiorno. Si propone così lo scioglimento del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e l'abolizione del Ministro per l'intervento straordinario, e la riconduzione dei loro poteri rispettivamente al CIPE ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ma nello stesso tempo si propone la costituzione di una commissione per il Mezzogiorno, dotata di ampi poteri consultivi e di iniziativa, costituita dai rappresentanti delle regioni, per poter avere in sede di elaborazione della programmazione nazionale un organo democratico rappresentativo del Mezzogiorno che partecipi effettivamente a questa elaborazione.

Anche per la spesa pubblica si propone un evidenziamento particolare del programma di spesa per il Mezzogiorno. Il coordinamento della spesa statale con quella delle regioni è affidato alla Commissione per il Mezzogiorno, che lo attua nel solo modo costituzionalmente corretto, avanzando cioè proposte al Parlamento ed alle regioni.

Si intende così arrivare ad una unicità di responsabilità nella programmazione nazionale, facendo scomparire anche nelle forme istituzionali ogni traccia di intervento straordinario, mantenendo però, anzi allargando, una partecipazione democratica specificamente meridionale alla elaborazione del programma nazionale.

Nel titolo II la durata della Cassa viene fissata fino al 31 dicembre 1971, in modo da non avere un vuoto di attività, mentre nel successivo titolo V si propone il finanziamento dell'attività della Cassa per il 1971, con la specificazione della spesa di 150 miliardi per opere irrigue e 150 miliardi per l'attuazione di infrastrutture inerenti a programmi di investimenti industriali approvati dal CIPE. I poteri della Cassa in quanto organo erogatore di spesa vengono trasferiti alle regioni, e per l'agricoltura agli enti di sviluppo. Le partecipazioni della Cassa negli enti e nelle società di promozione

dello sviluppo economico (FINAM, Formez, ISVEIMER, IRFIS, CIS, IASM, Insud) vengono trasferiti alle regioni interessate, o quando abbiano carattere interregionale all'insieme delle regioni interessate.

Vengono sciolti i consorzi di sviluppo industriale, che hanno dato una prova largamente negativa, e sostituiti da consorzi di enti territoriali, comuni e province, che operano in comprensori delimitati dalle regioni, e che divengono così gli organi di base della programmazione dell'assetto territoriale.

Col titolo III si propone la costituzione di un fondo nazionale per gli incentivi e le partecipazioni ad iniziative per lo sviluppo economico. Si è inteso così configurare uno strumento che consentisse una manovra centrale ed anche un regime di incentivi coerente per l'insieme del territorio meridionale. Il controllo sull'impiego del fondo dovrebbe essere esercitato dal Parlamento in sede di dichiarazione annuale previsionale e programmatica, oltre che dalla Commissione per il Mezzogiorno. Dovrebbe anche essere raggiunto l'obiettivo di impedi-

re il proliferare di legghine particolari di incentivazione, riconducendo ogni incentivazione all'impiego del fondo.

Si propone infine l'istituzione di una agenzia (ISVEM) per l'intervento nello sviluppo economico. Tale agenzia dovrebbe avere il carattere di impresa, e quindi essere costituita con un fondo di dotazione, ed avere la possibilità di intervenire in modo agile, al di fuori di ogni pastoia burocratica. L'ISVEM dovrebbe essere diretto da un consiglio di amministrazione formato da rappresentanti delle regioni, ed avere come unici committenti lo Stato, le regioni, gli enti locali. Attività dell'ISVEM dovrebbero essere l'esecuzione di opere pubbliche e di piani integrati di sviluppo, consentendogli anche l'anticipazione dei fondi necessari, allo scopo di accelerare le procedure. Avrebbe anche la facoltà di essere il consulente economico delle regioni nella elaborazione di programmi, e nella redazione di progetti. All'ISVEM dovrebbe affluire tutta l'esperienza accumulata nella Cassa del Mezzogiorno, che costituisce un patrimonio non indifferente di capacità e di conoscenze.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PROGRAMMAZIONE NEL MEZZOGIORNO****Art. 1.**

*(Norme per il Mezzogiorno
nel programma economico nazionale)*

Per il territorio di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il programma economico nazionale fissa per ogni quinquennio:

gli obiettivi di occupazione;

le direttive generali della politica agricola per quanto riguarda, in particolare, le conversioni culturali, lo sviluppo dell'associazionismo contadino, l'avvio al superamento dei contratti agrari e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

i programmi di sviluppo industriali per settore;

le opere infrastrutturali a carattere interregionale da eseguire;

la politica del credito;

il volume degli investimenti produttivi e sociali pubblici e privati da attuare.

La relazione sull'attuazione del programma economico nazionale viene presentata al Parlamento dal Ministro del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ciascun anno.

La Commissione per il Mezzogiorno di cui al successivo articolo 3 avanza osservazioni e proposte al Parlamento in merito a tale relazione.

Art. 2.

*(Coordinamento della spesa pubblica
nel Mezzogiorno)*

Per il coordinamento della spesa dello Stato nel Mezzogiorno con quella delle re-

gioni meridionali, tre mesi prima della approvazione del programma economico nazionale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 3 un programma di spesa quinquennale, con la indicazione della spesa delle singole amministrazioni statali per le regioni meridionali. Le regioni meridionali trasmettono anch'esse i propri piani di spesa alla Commissione di cui al successivo articolo 3, che procede al coordinamento avanzando proposte in tal senso al Parlamento e ai consigli regionali.

Art. 3.

(Commissione per il Mezzogiorno)

Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituita la Commissione per il Mezzogiorno formata dai rappresentanti dei consigli regionali del Mezzogiorno, ivi compresi i rappresentanti delle minoranze, nelle seguenti proporzioni: Sicilia, Campania, Puglia, quattro rappresentanti per ciascuna regione; Sardegna, Abruzzo, Calabria, tre rappresentanti per ciascuna regione; Basilicata e Molise, due rappresentanti per ciascuna regione.

La Commissione elegge un presidente, un vice presidente, un segretario.

La Commissione è convocata dal presidente.

Art. 4.

(Attribuzioni della Commissione per il Mezzogiorno)

La Commissione per il Mezzogiorno:

procede all'esame delle proposte di programma economico nazionale ed avanza al Parlamento osservazioni e proposte al riguardo;

procede al coordinamento tra il programma di spesa delle amministrazioni dello Stato e i programmi regionali ed avanza proposte in tal senso al Parlamento e alle regioni;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esamina i programmi d'investimento delle Partecipazioni statali e degli enti pubblici economici ed esprime il proprio parere;

avanza proposte per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 14 della presente legge;

esprime il proprio parere sui criteri di concessione degli incentivi, delle agevolazioni tributarie, sull'ammontare dei tassi per il credito agevolato.

Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le regioni, le imprese pubbliche o private sono tenute ad accogliere le richieste della Commissione circa gli elementi e le documentazioni necessarie per un controllo sulla realizzazione dei piani.

Art. 5.

(Piani di coordinamento, Comitato dei ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

Sono abrogati i seguenti articoli del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523:

articolo 2 (*Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi*);

articolo 3 (*Predisposizione, formulazione, approvazione ed aggiornamento dei piani pluriennali di coordinamento*);

articolo 4 (*Efficacia dei piani pluriennali di coordinamento*);

articolo 5 (*Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*);

articolo 6 (*Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*);

articolo 7 (*Segreteria*);

articolo 8 (*Rappresentanti del Ministro o del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in organi statali ed enti pubblici*).

Le attribuzioni del Ministro e del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, compatibili con la presente legge, sono trasferiti rispettivamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

TITOLO II

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art. 6.

(Durata della Cassa per il Mezzogiorno)

L'articolo 16 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1971. Lo Stato succede in tutti i rapporti riferibili alla Cassa per il Mezzogiorno ».

Art. 7.

(Soppressione di articoli del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno)

I seguenti articoli del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono abrogati a partire dal 1° gennaio 1972:

articolo 9 *(Cassa per il Mezzogiorno)*;

articolo 10 *(Consiglio di amministrazione)*;

articolo 11 *(Scioglimento del Consiglio di amministrazione)*;

articolo 12 *(Comitato esecutivo)*;

articolo 13 *(Collegio dei revisori)*;

articolo 15 *(Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno)*;

articolo 17 *(Consulenza legale e difesa in giudizio)*;

articolo 19 *(Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici)*.

Art. 8.

(Trasferimento delle partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno)

Le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno di cui agli articoli 42, 49, 74, 96, 97, 98, 100, 127 e 130 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono trasferite alle regioni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quando la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno sia in enti a carattere inter-regionale, viene ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

Art. 9.

(Opere di competenza degli enti locali)

L'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Regione ».

Art. 10.

(Formazione professionale)

Le competenze della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 131 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 sono trasferite alle regioni.

Art. 11.

(Trasferimento delle competenze in agricoltura)

Le attribuzioni della Cassa per il Mezzogiorno in materia di agricoltura di cui agli articoli 140, 141, 142, 143 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono trasferiti alle regioni e agli enti di sviluppo dell'agricoltura.

Art. 12.

(Scioglimento dei consorzi per aree e nuclei di sviluppo e costituzione di consorzi comprensoriali)

Le norme relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale sono abrogate. I consorzi attualmente esistenti sono sciolti entro la data del 31 dicembre 1971. Le regioni procedono alla individuazione, nell'ambito del proprio territorio, di comprensori che ne coprano tutta l'area. In

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

detti comprensori la Regione promuove la costituzione di consorzi di soli enti territoriali, sentiti i comuni interessati.

I consorzi comprensoriali redigono i piani regolatori per l'assetto del territorio compreso nel consorzio, ed esercitano le deleghe che vengono loro attribuite dalle regioni.

I piani regolatori vengono approvati dalle regioni.

Gli statuti del Consorzio comprensoriale sono approvati dalla Regione.

Art. 13.

(Trasferimento di competenze e patrimonio ai consorzi comprensoriali)

Le competenze ed il patrimonio dei consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale vengono trasferiti alle regioni e loro tramite ai consorzi comprensoriali di cui all'articolo precedente.

TITOLO III

FONDO PER LE INCENTIVAZIONI NEL MEZZOGIORNO

Art. 14.

(Fondo per le incentivazioni nel Mezzogiorno)

Col 1° gennaio 1972 è istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo a gestione separata da impiegare per:

a) contributi sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio termine delle regioni meridionali;

b) contributi alle imprese per la realizzazione di nuovi impianti industriali;

c) contributi alle regioni ed ai consorzi comprensoriali per l'esecuzione di piani funzionali di infrastrutture e di attrezzature turistiche;

d) eventuali assunzioni di partecipazioni dello Stato negli enti di cui all'articolo 8 ed in società finanziarie o enti regionali.

L'ammontare e i criteri per l'impiego del fondo vengono sottoposti per ciascun esercizio al voto del Parlamento in sede di dichiarazione previsionale e programmatica.

In ogni caso i criteri d'impiego del fondo debbono innanzitutto tener conto:

della necessità di favorire le iniziative industriali nei settori a più basso investimento per addetto;

dell'esigenza di investimenti ad elevato contenuto tecnologico e nei settori di più rapido sviluppo;

dell'esigenza di collegare le iniziative industriali con le strutture industriali di base esistenti e con la produzione agricola.

La Commissione per il Mezzogiorno esprime giudizio di conformità dei piani funzionali e delle proposte di investimento col programma economico nazionale.

TITOLO IV

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO PER IL MEZZOGIORNO

Art. 15.

(Istituzione dell'ISVEM)

È istituito a partire dal 1° gennaio 1972 l'Istituto per lo sviluppo economico del Mezzogiorno (ISVEM), ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

L'ISVEM per incarico esclusivo delle Regioni meridionali, dei consorzi comprensoriali, di comuni e di province meridionali, delle amministrazioni statali, ha facoltà:

a) di condurre ricerche di carattere economico per lo sviluppo del Mezzogiorno;

b) di elaborare piani economici e di assetto territoriale, e progetti esecutivi di opere anche di carattere interregionale;

c) di realizzare, direttamente o mediante appalti, opere pubbliche, sistemazioni dell'assetto territoriale, infrastrutture industriali e turistiche.

Art. 16.

(Ordinamento dell'ISVEM)

Organi dell'ISVEM sono il presidente, il comitato esecutivo di cinque membri, il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti di ciascuna delle regioni meridionali, nelle proporzioni indicate dall'articolo 3 della presente legge.

Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Lo statuto dell'ISVEM viene proposto dal consiglio di amministrazione, sentita la Commissione per il Mezzogiorno e viene approvato dal Consiglio dei ministri.

Art. 17.

*(Fondo di dotazione dell'ISVEM
e norme finanziarie)*

All'ISVEM è conferito un fondo di dotazione di 50 miliardi.

Per l'esecuzione delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della presente legge l'ISVEM è autorizzato anche a contrarre mutui in Italia e all'estero, ad emettere obbligazioni assimilate ad ogni effetto alle cartelle fondiari ed ammesse di diritto alle quotazioni in borsa, e comprese fra i titoli su cui l'istituto di emissione può effettuare anticipazioni.

Il Ministro del tesoro può con proprio decreto concedere garanzie dello Stato, per operazioni effettuate dall'ISVEM. L'ISVEM gode, in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni previste per la Cassa per il Mezzogiorno dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 18.

*(Tariffe per le prestazioni dell'ISVEM
a comuni e consorzi)*

Le tariffe delle prestazioni dell'ISVEM per i comuni e i consorzi comprensoriali sono

a misura fissa e vengono determinate dalla Commissione per il Mezzogiorno.

Art. 19.

*(Anticipazioni di somme
da parte dell'ISVEM)*

Per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali l'ISVEM è autorizzato ad anticipare le somme necessarie. A tal fine è autorizzato a scontare e a cedere in garanzia presso il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le aziende di credito e gli istituti finanziari e assicurativi in genere, le somme stanziolate dalle regioni, dallo Stato, dai consorzi comprensoriali, dai comuni e dalle province.

TITOLO V

FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO 1971

Art. 20.

(Finanziamento di opere di irrigazione)

Per l'esecuzione di opere di irrigazione e di sistemazione del suolo è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la somma di lire 150 miliardi per l'esercizio 1971 alla cui copertura si provvede con mutui da contrarre sul mercato finanziario.

Art. 21.

*(Finanziamento di piani di infrastrutture
industriali)*

Per l'esecuzione di piani specifici di infrastrutture relative ad impianti industriali la cui esecuzione è stata approvata dal CIPE successivamente al 1° gennaio 1970, è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la somma di lire 150 miliardi per l'esercizio 1971 alla cui copertura si provvede con mutui da contrarre sul mercato finanziario.

Art. 22.

*(Finanziamento
della Cassa per il Mezzogiorno)*

Per l'attuazione dei compiti previsti dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, fatta esclusione per quanto disposto agli articoli 20 e 21 della presente legge, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore stanziamento di lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1971.

Alla copertura di detto stanziamento si provvede mediante prelievo sul fondo globale della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 23.

(Ripartizione delle spese tra le regioni)

La ripartizione delle spese di cui agli articoli 20, 21 e 22 tra le regioni meridionali viene effettuata dal CIPE sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

TITOLO VI

NORMA TRANSITORIA

Art. 24.

*(Sistemazione del personale
della Cassa per il Mezzogiorno)*

Il personale della Cassa per il Mezzogiorno passa alle dipendenze dell'ISVEM e della amministrazione dello Stato e delle regioni.

Lo stato giuridico ed economico sarà stabilito dalle rispettive amministrazioni d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 25.

*(Delega al Governo per la sistemazione
dei rapporti patrimoniali)*

Il Governo è delegato ad emettere decreti aventi forza di legge per la sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti al momento della cessazione della Cassa.